

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4502 del 07/09/2023
Oggetto	DEMANIO ACQUE SUPERFICIALI. CONCESSIONE ORDINARIA DA TORRENTE SINTRIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN SPONDA DESTRA COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) E SPONDA SINISTRA COMUNE DI CASOLA VALSENIO (RA). DITTA LA FELCE SOCIETA' AGRICOLA - PRATICA N. RA22A0052
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4691 del 07/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sette SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO ACQUE SUPERFICIALI. CONCESSIONE ORDINARIA DA TORRENTE SINTRIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN SPONDA DESTRA COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) E SPONDA SINISTRA COMUNE DI CASOLA VALSENIO (RA). DITTA LA FELCE SOCIETA' AGRICOLA - PRATICA N. RA22A0052

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609,

DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il

rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 01/01/2023 e sino al 31/10/2023;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici, tra cui è stato individuato, in particolare, il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, assegnato all'incarico di funzione Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO della domanda registrata n. PG/2022/150895 del 15/09/2022, con cui la Ditta La Felce Società Agricola, CF 02651680394, ha richiesto la concessione ordinaria per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo con pompa mobile che verrà posizionata in modo alternato in sponda destra in comune di Brisighella (RA) e sinistra in comune di Casola Valsenio (RA) dal Torrente Sintria, ad uso irrigazione agricola (pratica n. RA22A0052), risorsa n.RAA140040;

CONSIDERATO che la domanda è sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di derivazione di acque superficiali ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 335 del 09/11/2022 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Ravenna: relazione istruttoria datata 08/08/2023, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per

quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - R (Repulsione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con la prescrizione dell' installazione del misuratore dei volumi prelevati;
- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna: Nulla Osta Idraulico rilasciato con nota PG/2023/134019 del 02/08/2023, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Provincia di Ravenna: parere favorevole con prescrizioni rilasciato con nota n. PG/2022/194263 del 25/11/2022, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale: parere favorevole rilasciato con nota n. PG/2022/194269 del 25/11/2022;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico IT080623020000003_4ER, denominato "Torrente Sintria", avente:

- STATO chimico: BUONO;
- stato ecologico: BUONO;
- DMV MEDIO Da RER CI 2015 - 062302000000 3 (maggio/settembre): 0,06 mc/s;
- DMV MEDIO Da RER CI 2015 - 062302000000 3 (ottobre/aprile): 0,1 mc/s;
- stress idrico NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso per irrigazione agricola finalizzato ad un comparto di Ha 03.50.00 coltivati a orto (01.00.00 Ha), vite (01.50.00 Ha) e ciliegio (01.00.00 Ha) con

irrigazione a goccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 8300 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- in data 16/09/2022 le spese istruttorie di euro 195,00;
- in data 06/09/2023 il canone per la risorsa idrica pari a euro 13,04 corrispondente ai 4/12 del canone relativo all'anno 2023;
- in data 06/09/2023 la somma pari a euro 250,00, a titolo di deposito cauzionale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 che stabilisce un importo minimo pari a euro 250,00;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta La Felce Società Agricola, CF 02651680394, la concessione ordinaria per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal Torrente Sintria (pratica n. RA22A0052) avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa RAA140040 costituita da pompa mobile che verrà posizionata in modo alternato su entrambe le sponde del Torrente Sintria, precisamente:

-prelievo ubicato in sponda destra del Comune di Brisighella (RA), in area di altrui proprietà, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 34, mapp. 62, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 713.469 Y: 898.755;

-prelievo ubicato in sponda sinistra del Comune di Casola Valsenio (RA), in area di altrui proprietà, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 73, mapp. 14, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 713.491 Y: 898.739;

- prelievo da esercitarsi mediante pompa mobile calpeda NM/3BE della potenza di 1,5Kw;
- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a 2,3 l/s;
- volume complessivo pari a 8300 mc/annui;

2. di stabilire che la scadenza della concessione è fissata al 31/12/2032;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 06/09/2023 (PG/2023/151708 del 06/09/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna registrato al protocollo ARPAE PG/2023/134019 del 02/08/2023, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;

5. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2023 in euro 39,12 per l'utilizzo della risorsa idrica;
6. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Ditta la Felce Società Agricola;
9. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
10. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall' Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

14. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dott. Ermanno Errani

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso irrigazione agricola rilasciata alla Ditta La Felce Società Agricola CF 02561680394 (pratica n. RA22A0052).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico IT080623020000003_4ER, denominato "Torrente Sintria", avviene da sponda destra e sinistra (alternate) del Torrente Sintria.
2. L'opera di presa è costituita da pompa mobile Calpeda NM/3BE della potenza di 1,5 Kw e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: RAA100040;

- ubicazione: Sponda destra Comune di Brisighella (RA) - Fg. 73, mapp.14;
- coordinate UTM RER X: 713.491 Y: 898.739;
- diametro del tubo di pescaggio : 50 mm;

Oppure:

- ubicazione: Sponda sinistra, Comune di Casola Valsenio (RA) - Fg. 34, mapp 62;
- coordinate UTM RER X: 713.469 Y: 898.755;
- diametro del tubo di pescaggio : 50 mm;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 03.50.00, coltivata a ciliegio, orto e vite con impianto di irrigazione a goccia e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 2,30 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 8300 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DI RAVENNA REGISTRATO CON PG/2023/134019 DEL 02/08/2023

“Vista la documentazione tecnica allegata alla Vostra nota allegata all’istanza, la documentazione integrativa trasmessa con nota ARPAE n. 186852 del 14.11.22;

Ritenuto che, ai sensi del R.D. 523/1904, per tale derivazione non sussistano particolari condizioni ostative al rinnovo in quanto non si realizzano opere fisse e permanenti;

Premesso che all’intestatario della autorizzazione spettano gli oneri e le responsabilità nei confronti di eventuali danni cagionati a sé stesso, alle sponde e all’alveo del fiume durante l’installazione e l’utilizzo dell’attingimento;

Considerato che eventuali ripristini intimati da questa Autorità saranno a carico del richiedente che non potrà sottrarsi dall’esecuzione;

Ricordato che il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente al tipo di istanza presentata dal richiedente e che dunque qualsiasi ulteriore opera a contorno che possa normarsi ai sensi del R.D. 523/1904 è rimandata ad ulteriore autorizzazione nonché Nulla Osta idraulico;

Ricordato che il presente Ufficio Territoriale, resta sollevato dal qualsiasi responsabilità e danno a terzi nonché da eventuali incidenti a cose o persone sia durante gli eventi di piena che nell’uso ordinario nei confronti della specifica derivazione;

Nelle more delle considerazioni sopracitate, nulla osta al rilascio del rilascio della concessione demaniale di derivazione delle acque pubbliche superficiali dal Fiume Sintria ad uso irrigazione agricola, nel comune di Casola Valsenio e Brisighella, Loc. Zattaglia – Podere Campoloro - localizzata nel Foglio 34, antistante il Mappale n. 62 nei quantitativi e modalità richiesti;

Il presente nulla osta preserva la sua validità fintanto che vengono rispettate le caratteristiche e le tipologie di derivazione assentite insite alla natura del rinnovo.”

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2023 è pari a euro 39,12 per la risorsa idrica entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2032.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati

dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri), a valle della pompa sulla tubazione principale, nonché a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere comunicazione relativa ai mc prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà

riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,06 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,1 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.